

RIFORMA FISCALE/ La bozza di delega rende più accessibile la cooperative compliance

Collaborare col fisco conviene

Zero sanzioni per chi certifica la rilevazione di rischi fiscali

DI FRANCESCO SPURIO
E ROSA BIANCOLLI

Sanzioni azzerate per i contribuenti che adottano un sistema di rilevazione dei rischi fiscali (TCF) certificato da un professionista. È una delle proposte contenute nella bozza della legge di delega fiscale in dirittura al Consiglio dei ministri. Il testo prevede una serie di misure per rafforzare il regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), di cui all'art. 3 e seguenti del dlgs 128/2015. Se la bozza venisse adottata, si potrebbe giungere a un forte rafforzamento della cooperative compliance, un istituto che fino ad oggi non è decollato, sia per le difficoltà legate ai requisiti di accesso, sia per i vantaggi ottenibili, non sempre proporzionati se confrontati agli sforzi per dotarsi di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Requisiti di accesso

La bozza dispone la progressiva riduzione della soglia di accesso (senza indicarne i valori o le tempistiche, che saranno determinate nel successivo decreto delegato), in modo da ampliare la platea dei contribuenti interessati. Parallelamente alla maggiore fruibilità del regime, viene posto l'obbligo di dotare l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse, al fine di gestire un numero crescente di istanze. Viene previsto, inoltre, che potranno accedere al regime anche società che non soddisfano i requisiti legali di ammissibilità, purché: i) appartengano ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto ha i requisiti di ammissione; ii) il TCF adottato sia implementato e gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo.

Tax control framework

Si prevede la possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. La certificazione, in presenza di comportamenti collaborativi e trasparenti, porterebbe

alla disapplicazione integrale delle sanzioni, in luogo della loro applicazione dimezzata, attualmente prevista in caso di violazioni contestate.

Nuovi aspetti procedurali

Per chi partecipa al regime verrà introdotta la possibilità di gestire anche le questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione. Si tratta di una novità di particolare rilievo, considerando che tale possibilità in passato è stata negata. In alcuni casi, ciò ha comportato problemi di sovrapposizione di competenze tra uffici centrali e periferici, con questi ultimi che formalmente agivano su annualità non coperte dal regime, ma con riferimento a fattispecie trasversali a più periodi d'imposta, qualcuno dei quali già afferente all'adempimento collaborativo. Vengono, inoltre, previste nuove forme di contraddittorio preventivo, con l'obbligo di interlocuzione anticipata in caso di parere negativo ad un'istanza del contribuente. È proposta l'introduzione di procedure semplificate in caso di adesio-

ne a indicazioni dell'Agenzia da cui scaturisca ravvedimento operoso. In caso di violazioni non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'amministrazione e il contribuente, è previsto che l'eventuale fuoriuscita dal regime sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si valuterà la fuoriuscita effettiva o la permanenza nel regime. Di prossima pubblicazione anche uno specifico codice di condotta, che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti.

Innovi vantaggi

Oltre alla possibilità di azzerare le sanzioni nel caso di TCF certificato, viene prevista un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente in modo tempestivo ed esauriente. La bozza di delega propone anche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, rivolto ai contri-

buenti aderenti al regime che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l'esistenza dei relativi rischi fiscali. Infine, in presenza di specifiche certificazioni rilasciate da professionisti qualificati, la bozza propone la creazione di istituti speciali di definizione, in grado di regolare il rapporto tributario in un pre-determinato lasso temporale.

Conclusioni

In definitiva, se le modifiche previste dalla bozza di delega fiscale dovessero essere approvate e rese operative, il regime di adempimento collaborativo verrebbe significativamente rivisto, rendendolo attrattivo non solo per le grandi imprese, come è stato fino ad adesso, ma anche per le società di dimensione ridotta, che finalmente avrebbero dei vantaggi concreti, in grado di compensare gli investimenti necessari per implementare e far funzionare un sistema di rilevazione e gestione dei rischi fiscali.

© Riproduzione riservata

Giochi, verso il divieto di scommesse sui minori

Sarà impedita la raccolta da giochi consistente in scommesse su eventi sportivi dilettantistici a partecipazione esclusivamente di under 18. È questa una delle novità contenute nella bozza di legge di delega fiscale, presto all'esame del Consiglio dei ministri. La bozza, infatti, mira a un riordino del settore giochi, prevedendo anche un rafforzamento della tutela dei più fragili, esposti a problemi di dipendenza, ma anche un potenziamento del presidio antimafia sul settore, nonché un raccordo maggiore tra enti territoriali.

È il capo IV della bozza di legge delega a mettere mano al settore fiscale di giochi e scommesse. In particolare, il suo art. 15, al co. 1, reca il "riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio". Tra i principi e gli obiettivi da perseguire con la riforma fiscale, c'è la "piena tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili" e la prevenzione dei disturbi da gioco d'azzardo e di gioco minorile. A tale fine, la bozza prevede espressamente il "divieto di raccogliere giochi su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni 18". Per tutelare chi soffre di dipendenza da gioco d'azzardo e prevenirla, sarà istituito un registro nazionale a cui iscriversi per autoescludersi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro.

Fuori da tali obiettivi, la riforma intende muoversi verso una razionalizzazione del sistema ai vari livelli territoriali. Si legge infatti al co. 2, lett b) dell'art. in esame, che è criterio direttivo della delega la disciplina di adeguate forme di concentrazione tra stato, regioni ed enti locali "in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco". Quanto al contrasto alle infiltrazioni criminali nella raccolta di gioco pubblico, la bozza rivela l'intenzione di rafforzare i requisiti soggettivi di chi controlla o partecipa al capitale delle concessionarie, facendo anche specifico riferimento a requisiti di "onorabilità".

Giulia Sirtoli

© Riproduzione riservata

Lavoratori dipendenti (un po') forfettari

I dipendenti diventano (un po') forfettari. La bozza di legge delega fiscale tra le modifiche relative all'Irpef prevede infatti l'introduzione di un nuovo sconto fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilato attraverso la possibilità di poter dedurre, anche in misura forfettizzata, le spese sostenute per la produzione del reddito stesso. Il nuovo sconto potrebbe essere sostitutivo e/o complementare di una serie di detrazioni o deduzioni che verranno probabilmente riviste per semplificare il sistema fiscale e reperire le risorse necessarie per attuare quanto previsto nella delega.

In attesa di capire se e come l'input presente in delega si tramuti in norma, qualora il meccanismo descritto prenda la forma di una deduzione a forfait, lo strumento di fatto ricalcherebbe più o meno quanto già previsto per i contribuenti a partita iva con regime forfettario (ex art. 1 co. 54-89 legge 190/2014) che determinano il proprio reddito imponibile applicando ai ricavi e compensi percepiti nell'anno un coefficiente di redditività (specifico per ogni settore di attività). Ipotizzando percentuali unicamente per chiarire il funzionamento della disposizione, il nuovo sistema potrebbe ad esempio stabilire una forfettizzazione del reddito da lavoro dipendente pari al 90% presupponendo che il 10% (la differenza) sia impiegato dal percettore per produrre il reddito stesso. Numeri alla mano, fatto 30.000 euro il reddito annuale del dipendente la forfettizzazione al 90% potrebbe portare ad imponibile di 27.000 euro (con la differenza, pari ad euro 3.000, di teorici costi senza giustificativi per la produzione del reddito).

Più complessa e poco praticabile risulterebbe invece la via della deduzione analitica dei costi (ovvero l'indicazione dell'ammontare puntuale di quanto sostenuto per la produzione del reddito da lavoro o assimilato). La deduzione analitica comporterebbe infatti ulteriori oneri a carico del contribuente che

dovrebbe individuare, reperire e conservare i documenti necessari per avere lo sconto e ulteriori e gravosi oneri per l'amministrazione finanziaria che dovrebbe circoscrivere l'ambito applicativo della disposizione oltre a sostenerne i costi accertativi e di controllo su quanto dichiarato dai dipendenti. In questo caso, la struttura analitica della deduzione renderebbe il nuovo meccanismo paragonabile non a quanto stabilito per i forfettari ma a quanto previsto per i soggetti a partita Iva ordinaria che stralciano dal fatturato annuo i singoli costi per la produzione del reddito (soggiacendo per altro alle limitazioni stabilite nel testo unico delle imposte sui redditi).

Comunque sia il nuovo sconto, introdotto al fine di perseguire una maggiore equità orizzontale in attesa del possibile applicazione dell'aliquota unica, sarà di certo applicato attingendo, per coprirne il relativo onere a carico dell'erario, dall'immenso bacino delle tax expenditures. Come chiaramente esposto nelle delega, infatti, la revisione dell'Irpef partirà dal riordino delle deduzioni applicabili alla base imponibile, delle detrazioni dell'imposta lorda e dei crediti fiscali tenendo conto delle loro finalità.

In poche parole, quindi, se verrà introdotta la deduzione forfettaria dal reddito di lavoro dipendente ed assimilato, non si applicherà nell'attuale contesto fiscale sommandosi quindi agli sconti fiscali già in essere, ma in un nuovo sistema semplificato e riordinato e non è detto che ciò porti una automatica riduzione delle imposte per ogni tipologia contribuente ma l'impatto generale delle possibili disposizioni andrà analizzato caso per caso.

Giuliano Mandolesi

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata